



LA RETTRICE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 1998 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 19653 del giorno 11 marzo 2022;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per i Master Universitari emanato con Decreto Rettorale n. 12115 del 26 marzo 2002 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per l'attribuzione di contratti per attività di insegnamento emanato con Decreto Rettorale n. 15746 del 5 aprile 2011, ai sensi dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 15748 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo emanato con Decreto Rettorale n. 16103 del 20 febbraio 2012 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei Centri di ricerca della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM emanato con Decreto Rettorale n. 17890 del 25 luglio 2017 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per la costituzione, il funzionamento e la gestione dei Dipartimenti della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM emanato con Decreto Rettorale n. 17929 del 10 ottobre 2017 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Visiting della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM emanato con Decreto Rettorale n. 19716 del 18 maggio 2022;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 21 gennaio 2025;
- VISTA** la deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2025

DECRETA

Il *Regolamento Visiting* della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, citato nelle premesse del presente Decreto è modificato come da testo allegato che ne diviene parte integrante.

La Rettrice
Prof.ssa Valentina Garavaglia



Firmato digitalmente da
Valentina Garavaglia
Università IULM

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



REGOLAMENTO VISITING DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento come di seguito definito, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni perfettamente rispondenti all'identità di genere per agevolare la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso

Con il presente Regolamento la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM disciplina le modalità di conferimento del titolo di Visiting e lo svolgimento delle relative attività riconoscendone l'importanza e il ruolo al fine di favorire lo sviluppo culturale e scientifico dell'Ateneo in ambito internazionale.

Art. 1 – Definizione di Visiting

1. Ai sensi del presente Regolamento si individuano le seguenti categorie:
 - a) Visiting Professor;
 - b) Visiting Researcher;
 - c) Visiting Scholar.
2. **Per Visiting Professor** si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente a una università o ente straniero, chiamato a svolgere attività didattica, compresi esami ed esami di laurea nell'ambito dei corsi di studio.
Per Visiting Researcher si intende uno studioso italiano o straniero di elevata qualificazione scientifica afferente a una università o ente straniero, chiamato a svolgere attività di ricerca.
Per Visiting Scholar si intende il dottorando, il fellowship, lo studioso straniero che intenda trascorrere in IULM un periodo di studio e/o ricerca.

Art. 2 – Procedure di chiamata

1. La proposta di chiamata per quanto riguarda i **Visiting Professor** deve avvenire da parte di un docente di ruolo o ricercatore dell'Ateneo e trasmessa al Preside della Facoltà di appartenenza il quale, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà, la trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le necessarie delibere.
 La proposta di chiamata di un **Visiting Researcher** è avanzata da un docente di ruolo o ricercatore dell'Ateneo e trasmessa al Direttore del Dipartimento di afferenza il quale, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Dipartimento, la trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le necessarie delibere.
 La proposta di chiamata di un **Visiting Scholar** è avanzata al Senato Accademico dal Consiglio di Facoltà o dal Dipartimento nel caso di fellowship e dal Collegio dei docenti di un corso di dottorato nel caso di dottorando.
2. Le proposte approvate dagli Organi competenti devono essere trasmesse al Senato Accademico entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. Le relative deliberazioni sono assunte dal Senato Accademico nei mesi di marzo e di ottobre e i Visiting possono dar inizio al periodo di permanenza presso l'Ateneo - previo conferimento dell'incarico o nel caso del Visiting Scholar della lettera di invito - entro 12 mesi dalle predette delibere.
3. Tali proposte devono indicare:
 - a) l'accordo/convenzione stipulato tra l'Ateneo e l'Università di provenienza del Visiting, laddove esistente;
 - b) le generalità dello studioso e l'indicazione dell'istituzione di appartenenza;
 - c) la qualificazione scientifica dello stesso, il curriculum vitae, le competenze professionali e ogni altro elemento che consenta una valutazione compiuta del profilo didattico e scientifico;



- d) la descrizione dell'attività didattica, formativa e di ricerca che lo studioso dovrà svolgere nei tempi stabiliti;
 - e) il periodo di permanenza presso l'Ateneo, di norma non inferiore a 30 giorni;
 - f) l'impegno della struttura a farsi carico per intero (direttamente o in collaborazione con altre strutture) dell'eventuale rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio o rimborso forfettario, comprensivo delle ritenute e degli oneri a carico dell'Ateneo e del Visiting;
 - g) il nominativo del docente interno di riferimento.
4. Il Rettore a seguito dell'approvazione delle proposte da parte del Senato Accademico, indirizza a favore del Visiting il formale invito dell'Ateneo, che questi dovrà sottoscrivere per accettazione.

Art. 3 – Compenso, rimborso spese e copertura assicurativa

1. Le qualifiche di Visiting Professor, di Visiting Researcher e di Visiting Scholar non conferiscono diritto a retribuzione e/o a rimborsi spese (viaggio e alloggio) da parte delle strutture ospitanti, a meno che il finanziamento necessario al loro sostegno non sia esplicitamente previsto dalla lettera di invito.
2. L'Ateneo può prevedere in bilancio un finanziamento a sostegno dei Visiting Professor o dei Visiting Researcher. Tali contributi verranno erogati, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. Le strutture proponenti/ospitanti possono comunque contribuire alle spese di viaggio e di soggiorno dei Visiting con quote di cofinanziamento provenienti da fondi propri.

Art. 4 – Comunicazione

1. Della presenza e dell'attività del Visiting dovrà essere data adeguata evidenza e informazione nel portale di Ateneo. Ai fini conoscitivi e valutativi è costituita in Ateneo un'anagrafe dei Visiting contenente tutte le informazioni e i risultati delle attività svolte.

Art. 5 – Relazione finale

1. Al termine del periodo di permanenza presso l'Ateneo e al fine di valorizzare la collaborazione scientifica degli ospiti, le ricerche condotte in collaborazione dovranno essere pubblicate riportando il nome del docente ospite e dei docenti/ricercatori dell'Ateneo. Annualmente il Dipartimento farà estrarre dalla banca dati IRIS della Biblioteca i dati relativi ai Visiting Researcher e Visiting Scholar anche ai fini ANVUR e della VQR.
2. Il Visiting dovrà redigere una relazione che tenga conto dell'attività svolta. La relazione dovrà essere consegnata alla Facoltà nel caso di Visiting Professor o al Dipartimento nel caso di Visiting Researcher e Visiting Scholar, per essere poi trasmessa al Senato Accademico. Nel caso in cui la permanenza del Visiting Professor sia pari alla durata dell'insegnamento è richiesta la compilazione del registro elettronico delle lezioni in sostituzione della relazione.

Art. 6 – Diritti e obblighi del Visiting

1. Al momento dell'arrivo in Ateneo, i Visiting sottoscriveranno un documento che riassume i reciproci impegni (*Affiliation form*) e le condizioni di collaborazione.
2. La permanenza di Visiting Professor e Visiting Researcher è compresa tra i trenta giorni e i ventiquattro mesi.
- 2.1 Per l'ingresso in Italia dei cittadini extracomunitari, in caso di permanenza superiore a 3 mesi, vi è l'obbligo di attivare l'iter previsto per il rilascio del permesso di soggiorno. A tal fine, nel caso in cui non sia previsto alcun compenso è necessario che il Visiting dimostri di possedere le risorse economiche che consentano la permanenza sul territorio italiano.
3. I Visiting dovranno rispettare il programma delle attività didattiche o di ricerca concordate con il referente dell'Ateneo.



4. I Visiting dovranno attenersi a tutte le disposizioni interne dell'Ateneo, comprese le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
5. I Visiting dovranno essere in possesso del codice fiscale italiano.
6. I Visiting dovranno dimostrare di possedere una copertura assicurativa sanitaria, per responsabilità civile e infortuni (le spese per la copertura assicurativa sanitaria sono a carico dello stesso Visiting).
7. Nel caso di Visiting Professor gli obblighi derivanti dall'attribuzione di un insegnamento saranno indicati nel contratto di attribuzione sottoscritto dallo stesso.
8. Per l'intero periodo di permanenza l'Ateneo dovrà assicurare al Visiting adeguati spazi e attrezzature per lo svolgimento delle attività predefinite.
9. Durante il periodo di permanenza al Visiting saranno garantiti:
 - a) postazione di lavoro;
 - b) copertura assicurativa nei limiti previsti dalle polizze assicurative di Ateneo;
 - c) assistenza e supporto informativo da parte degli uffici dell'Amministrazione ai fini delle procedure di permesso di soggiorno;
 - d) accesso alle risorse informatiche dell'Ateneo;
 - e) accesso alla Biblioteca.

Art. 7 – Afferenza

1. I Visiting anche se titolari di più insegnamenti afferiscono a un solo Dipartimento.
2. I Visiting afferiscono al Dipartimento del docente/ricercatore proponente.

Art. 8 - Mobilità in uscita dei professori e dei ricercatori (Outgoing Visiting)

1. Nell'ambito della propria strategia di internazionalizzazione, l'Ateneo favorisce la mobilità dei propri professori e ricercatori (Outgoing Visiting) che intendono svolgere attività di didattica e/o di ricerca presso istituzioni universitarie che hanno sede in un paese estero.
2. La durata del soggiorno non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 180 giorni. Il soggiorno all'estero deve essere, di norma, continuativo, senza interruzioni, salvo documentate ragioni personali e familiari e fatte salve interruzioni per ragioni scientifiche o per la presenza in sede per attività indifferibili e/o non programmabili connesse ad impegni istituzionali dell'interessato. In entrambe le ipotesi, l'interruzione del soggiorno all'estero deve essere comunicata al Rettore e al Preside della Facoltà di afferenza.
3. Le richieste sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio della Facoltà di afferenza dell'interessato che dovrà tener conto dell'assolvimento dei doveri accademici. Le richieste dovranno includere le seguenti informazioni:
 - a) l'Università o istituzione universitaria di destinazione;
 - b) l'attività da svolgere presso l'istituzione estera;
 - c) il periodo di permanenza.
4. Le lettere di invito/accettazione dell'istituzione ospitante dovranno contenere l'oggetto dell'attività da svolgere, il periodo di permanenza e dovranno essere trasmesse alla Segreteria della Facoltà di afferenza prima dell'inizio del periodo all'estero.
5. Il docente resta in servizio attivo e dovrà garantire l'adempimento dei propri obblighi accademici, quali la partecipazione alle sedute del Consiglio della Facoltà e del Dipartimento, lo svolgimento dei corsi, degli esami e del servizio agli studenti.
6. La mobilità in uscita dei professori e dei ricercatori è senza oneri a carico del bilancio dell'Università IULM.

Art. 9 Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia e ai Regolamenti di Ateneo.